



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITÀ

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA LICENZA PER IL TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. _____ del __/__/____

Articolo 1 **(Ambito d'applicazione)**

Il presente Regolamento disciplina le modalità per il rilascio e gestione delle licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio di cui alla Legge 06/06/1974 n. 298, la tenuta del relativo elenco provinciale ed il funzionamento della Commissione Consultiva provinciale in attuazione dell'art. 105 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112.

Definisce le procedure da attuarsi in ordine allo svolgimento dell'attività amministrativa da parte della Provincia di Lecce in materia di rilascio di licenze di trasporto di merci in conto proprio.

Articolo 2 **(Generalità e fonti normative)**

Le funzioni inerenti al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio sono attribuite alle Province ai sensi del comma 2 art. 4 della Legge 15/03/1997 n. 59 e dell'art. 195 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112.

La materia del settore è disciplinata dalla seguenti fonti normative:

- Legge 06/06/1974 n. 298 e successive modificazioni;
- D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- D.P.R. 16/09/1977 n. 783;
- Accordo Stato – Regioni - Enti Locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, sottoscritto in data 14/02/2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2002;
- Direttive e Regolamenti dell'Unione Europea.

Articolo 3 **(Rilascio delle licenze per autotrasporto di merci in conto proprio: Definizione)**

Il trasporto di merci in conto proprio è il trasporto eseguito da qualsiasi soggetto, persona fisica, persona giuridica, enti privati e pubblici, per esigenze proprie.

Affinché si configuri tale tipo di trasporto è necessario che si realizzino tutte le seguenti condizioni:

- il trasporto deve costituire attività complementare o accessoria, cioè non economicamente prevalente, all'attività principale svolta dall'impresa richiedente;
- le merci trasportate, attinenti con l'attività principale dell'impresa richiedente, devono essere di proprietà dell'impresa che effettua il trasporto, o comunque da queste prodotte, vendute, prese in comodato, in locazione o detenute per essere trasformate, elaborate o riparate in conformità all'attività principale o tenute in deposito o in custodia, con possibilità di inclusione anche di materiali e attrezzature che siano funzionali all'attività stessa;
- il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà dell'impresa o da questa preso in leasing, in usufrutto o acquistato con patto di riservato dominio;
- il preposto alla guida sia, in alternativa, il titolare della licenza, suoi dipendenti o, nel caso di piccole imprese (art. 2083 C.C.), componenti della famiglia che collaborino nell'impresa (art. 5 D.P.R. 16/09/1977 n. 783), che risultino in regola dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, l'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione nelle società di capitali;
- l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi, abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa, fatta salva la necessità di dover utilizzare veicoli aventi tra loro differenti caratteristiche tecniche.

Articolo 4 (Esenzioni)

La disciplina dell'autotrasporto merci in conto proprio non si applica nel caso di:

- autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a i 6.000 kg;
- autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
- autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e dei consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne e non a trasporti connessi all'espletamento dei servizi pubblici essenziali;
- gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso degli Stati esteri membri dell'Unione Europea;
- gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;
- gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
- gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli.

Articolo 5

(Istanza per il rilascio della licenza di trasporto di cose in conto proprio)

L'istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza per il trasporto merci in conto proprio o alla variazione/integrazione dei dati relativi a licenza già in possesso dell'impresa, va inoltrata per ogni veicolo in disponibilità dell'impresa, redatta secondo la modulistica prodotta dal Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce, con firma del legale rappresentante dell'impresa, dell'ente o di altro organismo individuato dalla legge, apposta ai sensi della Legge 15/68 e modificata dalla Legge 127/97.

L'istanza deve pervenire tramite l'Ufficio Protocollo al Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce.

Detta istanza potrà essere inoltrata anche telematicamente la dove la Provincia prediponga un sistema telematico che consenta l'avvio del procedimento per via telematica.

Il modello di istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza per il trasporto merci in conto proprio ovvero per ottenere la variazione/integrazione dei dati relativi a licenza già in possesso, a pena di rigetto della stessa, dovrà essere compilata in tutte le sue parti ed in particolare, nel caso di veicoli di portata non superiore a 3.000 kg, l'istanza deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, inerenti a:

- autorizzazioni, licenze, abilitazioni, iscrizioni ed in genere tutti i titoli, requisiti e condizioni richiesti per l'esercizio dell'attività a cui si riferisce la licenza di trasporto richiesta;
- per le imprese agricole, le informazioni necessarie alla dimostrazione del legittimo possesso ovvero la disponibilità dei beni immobili necessari per l'esercizio dell'attività dell'impresa;

Nel caso di veicoli di portata superiore a 3.000 kg, oltre a quanto previsto al comma precedente, l'istanza deve contenere la dichiarazione dell'entità del volume d'affari, come da dichiarazione IVA relativa all'anno precedente. Nel caso di imprese di nuova costituzione, detta

dichiarazione non è dovuta e la licenza di trasporto verrà rilasciata in via provvisoria con validità di diciotto mesi non prorogabile né rinnovabile.

Ai fini del presente Regolamento si considerano imprese di nuova costituzione le imprese che non hanno ancora presentato la dichiarazione annuale IVA o che non hanno effettivamente esercitato l'attività in relazione alla quale derivano le esigenze di trasporto, quale dichiarata e risultante dalla certificazione della locale Camera di Commercio. La licenza provvisoria sarà resa definitiva a seguito di una successiva istanza corredata dalla documentazione di cui ai punti precedenti.

Il Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese con l'istanza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, chiedendo all'interessato tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.

Articolo 6

(Rilascio della licenza e attività provvedimento)

La Provincia di Lecce è competente per il rilascio delle licenze per tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti privati e pubblici che hanno residenza ovvero la sede unica o principale in provincia di Lecce, nonché per le persone fisiche e giuridiche e gli organismi di Stati esteri, che abbiano una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simile) nella provincia di Lecce.

La licenza è nominativa, è rilasciata al numero di telaio o parte di esso per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi ed i semirimorchi da essi trainati.

Sulla licenza sono riportati, sotto forma di codici predisposti dal Ministero dei Trasporti, l'attività principale esercitata dall'impresa e le cose o le classi di cose trasportabili. L'elenco di detti codici è messo a disposizione degli utenti dal Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce.

Il Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce, prendendo atto del verbale della Commissione Consultiva, con proprio provvedimento, rilascia la licenza oppure ne esprime il diniego notificando, in entrambi i casi, la conclusione del procedimento amministrativo all'intestatario della domanda.

Se l'istruttoria dà esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, per iscritto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio della licenza.

Il ritiro della licenza può essere effettuato dal titolare dell'impresa o da un suo legale rappresentante, studio di consulenza automobilistica o terze persone provviste di apposita delega resa dal delegante in presenza di un funzionario del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce ovvero nelle altre forme previste dalla Legge.

Per veicoli con portata non superiore a 3.000 kg, la licenza viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero entro 30 giorni dal completamento della documentazione, da parte del richiedente, se incompleta al momento della presentazione.

Per i veicoli di massa superiore a 3.000 kg la licenza è subordinata al parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Consultiva per il rilascio e gestione delle licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio di cui al successivo articolo 8. Il rilascio della licenza avviene entro 45 dalla presentazione dell'istanza ovvero entro 45 giorni dal completamento della documentazione, da parte del richiedente, se incompleta al momento della presentazione.

Al rilascio della prima licenza consegue l'inserimento nella banca dati del Ministero dei Trasporti dei dati relativi al veicolo e del soggetto titolare della licenza.

Qualora l'interessato deleghi un'agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o un altro soggetto previsto dalla legge per la trattazione della pratica, il provvedimento viene partecipato, con le stesse modalità e per le stesse finalità di cui ai precedenti commi, solo a tale soggetto; pure solo a tale soggetto vengono indirizzate le comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ovvero le richieste di perfezionamento o di integrazione della pratica-

Articolo 7

(Validità dell'istanza)

L'istanza ha validità di sei mesi dalla data di registrazione da parte dell'Ufficio Protocollo della Provincia di Lecce ovvero, nel caso di inoltro per via telematica, dalla data di registrazione sul sistema telematico della Provincia di Lecce.

Dopo tale periodo, se il procedimento amministrativo non è ancora concluso, in assenza di motivazione da parte del richiedente per il mancato completamento dell'istanza, la domanda verrà rigettata.

Articolo 8

(Commissione consultiva per il rilascio della licenza)

Per l'esame delle istanze per il rilascio di licenza di trasporto merci in conto proprio con veicoli aventi portata superiore ai 3.000 kg, viene istituita, presso la Provincia di Lecce, una Commissione Consultiva.

La Commissione è composta da:

- un rappresentante effettivo ed uno supplente per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nominato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Lecce;
- un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuna delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio;
- un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuna delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio;
- un rappresentante effettivo ed uno supplente per l'Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale Camera di Commercio, se istituito;
- un rappresentante effettivo ed uno supplente per la Regione Puglia.

Qualora una Associazione di Categoria tra quelle sopra menzionate, su esplicita richiesta, non comunichi al Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce il proprio rappresentante in seno alla Commissione, questa verrà comunque costituita con i rappresentanti comunicati dagli altri organismi sopra previsti.

La Commissione è presieduta dal Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce o un funzionario da lui delegato.

I componenti esterni della Commissione vengono nominati con Decreto del Presidente della Provincia di Lecce, durano in carica tre anni, prorogabili per non oltre sei mesi.

Non può essere nominato componente della Commissione Consultiva colui che è titolare o preposto di studio di consulenza automobilistica.

I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti per il periodo residuo necessario al completamento del triennio. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Provincia di Lecce, che contestualmente nomina un sostituto su designazioni dell'organismo competente.

Ai fini del rilascio delle licenze per il trasporto di merci in conto proprio con veicoli aventi portata utile superiore a 3.000 kg il parere della Commissione Consultiva concerne l'effettiva sussistenza delle esigenze di trasporto esposte nell'istanza e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze connesse all'attività economica svolta.

La Commissione, dopo l'insediamento, mediante redazione di un verbale adotta un regolamento con il quale fissa i criteri che verranno adottati nella valutazione delle istanze.

La Commissione ha il compito di:

- a) esaminare l'istanza prodotta dal richiedente e valutare le dichiarazioni rese con la stessa;
- b) esaminare la documentazione predisposta dall'ufficio a corredo della domanda;
- c) richiedere eventualmente documenti integrativi;
- d) verificare dalle informazioni prodotte dal richiedente che l'utilizzo del mezzo di trasporto richiesto (tipo e portata) sia coerente l'attività svolta;
- e) emettere parere in merito al rilascio della licenza;
- f) emettere parere in merito all'eventuale revoca della licenza;

g) emettere parere in merito alla trasformazione della licenza da provvisoria in definitiva;
A ciascun componente della Commissione Consultiva viene corrisposto un gettone di presenza determinato con provvedimento della Giunta Provinciale.

Articolo 9

(Funzionamento della Commissione Consultiva)

Il Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce convoca e presiede la Commissione Consultiva, affidando le funzioni di segretario ad un dipendente (di categoria C o D) dello stesso Servizio.

Il segretario della Commissione provvede a predisporre tutti gli atti necessari alla convocazione della Commissione ed al funzionamento della stessa, sottopone le istanze alla valutazione della Commissione, provvede a redigere il verbale di seduta e cura la predisposizione di quanto necessario alla liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai componenti esterni della Commissione.

La Commissione esamina le istanze presentate e la documentazione disponibile, chiede, ove occorra, altra documentazione e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputa necessarie ai fini del parere da esprimere.

Se entro il termine di 45 giorni dalla richiesta di ulteriori documenti utili al rilascio della licenza essi non dovessero essere prodotti, l'istanza verrà archiviata d'ufficio.

Il parere della Commissione Consultiva è valido anche se espresso senza la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 10

(Norma di chiusura e ricorsi)

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa di settore.

Contro i provvedimenti di rilascio, di diniego o di revoca della licenza, sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.